

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

REI (Reddito di inclusione)

I cittadini interessati a presentare la domanda REI sono invitati a di leggere quanto appresso riportato.

Con circolare n.172/2017 del 22 novembre, l'Inps illustra la misura di contrasto alla povertà, introdotta dal D.Lgs. n. 147/2017, chiamata Reddito di inclusione (REI). Contestualmente, è disponibile il modulo di domanda da presentare in Comune o negli altri punti di accesso.

Il REI è riconosciuto se i richiedenti rientrano nei requisiti e aderiscono a un "Progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà". Il progetto è avviato dal Comune di residenza del richiedente. Deve essere sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare.

cos'è e a chi si rivolge

- l'assegno mensile, da € 187,50 (un solo componente) a € 485,41 (cinque componenti), cancella il SIA (sostegno all'inclusione attiva) e Asdi (assegno di disoccupazione)
- la domanda si presenta al Comune di residenza dal 1° dicembre 2017, compilando il modello fornito dall'Inps
- la misura si rivolge ai nuclei familiari in condizione di povertà e si articola in: beneficio economico erogato con carta elettronica "carta REI" e beneficio di servizi alla persona
- il REI è erogato al massimo per 18 mesi e può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi solo dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente fruizione
- da gennaio 2018, la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) sarà precompilata con tutte le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, catasto, archivi Inps e informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare. Dal 1° settembre 2018 la DSU precompilata rappresenterà l'unica modalità di presentazione possibile e sarà valida dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto.

i requisiti: residenza e soggiorno

- cittadini italiani
- cittadini comunitari
- familiari di cittadini italiani o comunitari, non aventi la cittadinanza in uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente
- cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria) che siano residenti in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda

requisiti familiari

- figli minorenni
- figli (anche maggiorenni) con disabilità
- donne in stato di gravidanza
- componenti del nucleo familiare disoccupati che abbiano compiuto i 55 anni di età

requisiti economici

I beneficiari sono individuati anche sulla base dell'ISEE e delle sue componenti reddituali e patrimoniali. Per accedere al REI, infatti, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente:

- di un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro, da dichiarare attraverso una Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata (modificabile, sul modello del 730 precompilato)
- di un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore a 3 mila euro
- di un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro

- di un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Non può accedere al REI chi:

- percepisce prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o di altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria
- possiede autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)
- possiede navi e imbarcazioni da diporto (art.3, c.1, d.lgs. 171/2005)

Modalità presentazione domanda

La domanda di REI deve essere presentata al Comune o altri punti di accesso, identificati dal Comune stesso, sulla base del modello di domanda predisposto dall'INPS.

Riconoscimento del REI

Il Comune comunica all'Inps, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta del REI e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, attraverso le modalità telematiche predisposte dall'Istituto, le informazioni contenute nel modulo di domanda del REI, inclusive del codice fiscale del richiedente. Il Comune verifica:

- i requisiti di residenza e di soggiorno di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, comunicandone l'esito, attraverso le medesime modalità di trasmissione delle domande, non oltre i quindici giorni lavorativi dalla richiesta del REI
- in caso sia stata indicata in sede di domanda, la sussistenza del requisito familiare di cui all'art.3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, relativo alla presenza di una donna in condizione di gravidanza accertata, come risultante da idonea documentazione medica rilasciata da Struttura pubblica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

L'Inps verifica:

- entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda, il possesso dei requisiti per l'accesso al REI, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. In caso di esito positivo delle verifiche di competenza del Comune e dell'Inps, il REI è riconosciuto dall'Istituto condizionatamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato, eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva di occupazione.

Il riconoscimento condizionato del beneficio è comunicato dall'Inps al Comune entro 5 giorni dalla comunicazione delle informazioni contenute nel modulo di domanda di REI da parte del Comune.

SIA e REI

Si ricorda che, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. 147/2017, dal 1° gennaio 2018 il sostegno all'inclusione attiva (SIA) non è più riconosciuto. Poiché il riconoscimento del beneficio decorre dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, successivamente al 31 ottobre 2017 le domande di SIA non possono più essere presentate.

Per coloro che hanno presentato domanda di SIA entro il 31 ottobre 2017, per i quali, quindi, il beneficio sia stato riconosciuto in data anteriore al 1º gennaio 2018, la prestazione SIA continua ad essere erogata per la durata e secondo le modalità stabilite dal decreto attuativo.

I predetti percettori del SIA, se in possesso dei requisiti per la richiesta del REI ai sensi dell'art.3 del d.lgs. 147/2017, possono richiedere la trasformazione del SIA in REI, fatta salva la fruizione del beneficio maggiore.

In tal caso, la durata del beneficio economico del REI prevista dall'art. 4, comma 5, è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA, restando salvo l'adeguamento del progetto personalizzato, se necessario.

Carta acquisti

si evidenzia che, ai sensi dell'art.18 del d.lgs. 147/2017, dal 1° gennaio 2018 ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto richiesta del REI, il beneficio economico connesso al REI è erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente già riconosciuto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE
Antonino Leone